

## **TESTO PROVVISORIO**

### ***La formazione dei ministri***

*Prof. Ernest Okonkwo, Pontificia Università Urbaniana*

#### ***Introduzione***

Servire la verità nella giustizia richiede nei tribunali ecclesiastici sufficienti ministri formati in modo adeguato: giudici, difensori del vincolo, promotori di giustizia, avvocati, notai. Nessuno consapevole della carente formazione dei ministri di un tribunale si rivolgerà ad esso per ottenere la giustizia, “che consiste nella costante e ferma volontà di dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto” (CCC 1807). Dalla giustizia esercitata male scaturiscono talvolta gravi errori processuali, il disservizio del sacramento del matrimonio, e soprattutto il travestimento della verità oggettiva, specie nei processi di nullità matrimoniale.

Affinché i ministri dei tribunali non rendano un cattivo servizio alla giustizia nelle cause di nullità matrimoniale, Papa Francesco ha ribadito l'importanza di un insieme di attività didattiche in una comunione di intenti tesa a preparare operatori dei tribunali (cf. RP, 8 § 1). In questa relazione, con l'ausilio del Codice di Diritto Canonico, delle norme *extra codicem*, dei documenti magisteriali e della dottrina canonistica, esamineremo le caratteristiche, i percorsi ed i protagonisti della doverosa formazione.

#### ***1. Le caratteristiche della formazione***

Tre possono essere considerate le qualità sostanziali della formazione dei ministri: la *pastoralità*, l'*uniformità* e la *continuità*.

##### ***1.1. La pastoralità***

La pastoralità permea la formazione degli operatori dei tribunali. Ogni formazione deve prendere in considerazione che “l'attività giudiziale ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana”<sup>1</sup>. I fedeli e la comunità cristiana non sono solamente quelli della stessa diocesi di un ministro del tribunale ma anche quelli che si trovano oltre i confini della diocesi. Pertanto i ministri vanno formati per essere missionari in grado di amministrare la giustizia anche oltre i limiti territoriali delle loro circoscrizioni ecclesiastiche.

D'altro canto, la pastoralità si evidenzia dove la realizzazione della formazione *modo iure praescritto* è impossibilitata dalle diverse circostanze e peculiarità in alcuni luoghi. In tali situazioni non si deve agire arbitrariamente invocando un falso carattere pastorale della legge. “Non è vero che per essere più pastorale il diritto debba rendersi meno giuridico”<sup>2</sup>. La vera pastoralità della legge esamina le situazioni concrete nella verità e nella giustizia animata dalla carità e dall'equità canonica

<sup>1</sup> FRANCISCUS, Allocutio ad omnes participes Tribunalis, die 24 Ianuarii 2014, in AAS CVI (2014), 89.

<sup>2</sup> IOANNES PAULUS II, Allocutio ad Romanae Rotae praelatos, auditos, officiales et advocatos anno iudiciali ineunte, die 18 Ianuarii 1990, in AAS LXXXII (1990), 874, n.4.



### **TESTO PROVVISORIO**

per concedere le dispense dalle norme, se è il caso, o trovare altre soluzioni adatte, però lasciando intatta la formazione uniforme.

#### **1.2. L'uniformità**


L'uniformità della formazione si desume dall'uniformità delle leggi processuali per i tribunali ecclesiastici tranne quelli apostolici (cf. can. 1402; DC art. 1§ 2) che i ministri devono applicare nei tribunali. Nonostante la generalità e l'astrattezza della legislazione che non tengono sempre conto delle particolarità e circostanze concrete delle persone e dei luoghi, il Legislatore ritiene che le leggi processuali devono essere uniformi. Secondo la Commissione che ha revisionato il Codice del 1917, è necessario che ci sia un'uniformità delle leggi processuali nonché nell'amministrazione della giustizia perché permettere ad ogni tribunale locale di avere le sue leggi processuali ed applicarle in modo autonomo inciderebbe sull'ordine e lo svolgimento della loro attività e causerebbe incertezza e vari disagi nei processi dato che i tribunali sono connessi l'uno all'altro. Inoltre, in forza del Primato del Romano Pontefice non si può parlare di pluralità delle leggi processuali perché ogni fedele nel mondo cattolico ha il diritto di deferire al giudizio del Romano Pontefice la propria causa in qualunque grado di giudizio e in qualunque stadio di lite o addirittura di introdurla avanti alla medesima suprema autorità (can. 1417)<sup>3</sup>.

Tuttavia il Legislatore universale ha concesso la facoltà ai Vescovi di legiferare su alcune cose particolari e/o applicare le leggi particolari in certi casi. Questo riguarda, ad esempio, l'uso dei mezzi sicuri per notificare gli atti giudiziari (cf. can. 1509 § 1), la possibilità di stabilire delle norme sulle spese giudiziarie (cf. can. 1649). Ma questa concessione non va concepita come una decentralizzazione ma piuttosto un'espressione della pastoralità. Infatti, secondo Gian Paolo Montini, la "decentralizzazione è stata abbandonata a favore di una rigida uniformità processuale, coerente sia con l'universalità della Chiesa sia con l'intensa connessione dei gradi di giudizio nei processi"<sup>4</sup>. È logico che l'uniformità delle norme esiga un'uniformità della formazione tra i fedeli che condividono la comunione di fede. William L. Daniel giustamente osserva: "La comunione di tutte le Chiese, e la comunione di vita che esiste oggi più tangibilmente che mai tra i fedeli delle diverse regioni del mondo, esige una coerente amministrazione della giustizia in tutto il mondo. Altrimenti la Chiesa si arrenderebbe a una sorta di relativismo giuridico secondo il quale ciò che è giusto in una regione è ingiusto in un'altra, e viceversa"<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Cf. "Communicationes" I (1969) 81-82

<sup>4</sup> G.P. MONTINI, *De Iudicio contentioso ordinario de processibus matrimonialibus*, II pars statica, Editio altera ad usum Auditorium, Romae 2021, 141.

<sup>5</sup> W. L. DANIEL, *The Universality of the Ordo Iudicarius of the Church*, in "Studia Canonica" 52 (2018), 429. ["The communion of all the Churches, and the communion of life that exists today more tangibly than ever among the faithful from diverse regions of the world, demands a consistent administration of justice throughout the Church. Otherwise, the Church would surrender to a kind of juridical relativism according to which what is just in one region is unjust in another, and vice versa".]



## **TESTO PROVVISORIO**

### **1.3. La continuità**

La formazione è continua ma con diversi percorsi e intensità. Il percorso accademico della formazione porta all'ottenimento dei gradi accademici o attestazione di una formazione completata. Ciò dimostra un percorso compiuto che, ordinariamente, non va ripetuto. Ogni operatore dei tribunali ha bisogno di aggiornarsi costantemente tramite i diversi percorsi previsti soprattutto in una Chiesa che va sempre riformata. È importante che la necessità di un costante aggiornamento sia già chiara ai futuri ministri dei tribunali dall'inizio della formazione.

### **2. I percorsi di formazione**

I percorsi di formazione sono cinque: la formazione umanistica, la formazione accademica, la formazione pratica, i corsi di aggiornamento e la formazione per ottenere il titolo ecclesiastico.

#### **2.1 . La formazione umanistica**

Il servizio alla verità nella giustizia esige una personalità con delle buone qualità umane. Il Codice attuale elenca alcune qualità umane per i ministri principali: integra fama, provata prudenza, sollecitudine per la giustizia, essere al di là di ogni sospetto (cf. cann. 483 § 2, 1420 § 4, 1421 § 3, 1435, 1483). Non tutte le qualità sono prescritte dal Codice per ogni singolo ministro ma ciò non significa che tutti non devono possedere tutte le qualità elencate e, persino, di più. L'integra reputazione richiesta dal Codice per ogni ministro ingloba tante buone qualità e virtù umane per l'amministrazione efficace della giustizia.

Inoltre alcuni Papi nelle loro allocuzioni soprattutto Papa Giovanni Paolo II hanno precisato certe qualità e virtù umane essenziali per i ministri. Tra queste si notano la ponderatezza e cristiana equità<sup>6</sup> nonché ben formata coscienza personale<sup>7</sup> che aiutano nell'applicazione pastorale delle norme. Va aggiunta una qualità importante segnalata da Carlos M. Morán "che è l'umiltà. L'umiltà crea nella persona una predisposizione speciale ad apprendere di più, a non porre i propri criteri sempre al di sopra di quelli altrui e a non essere sistematicamente impermeabile alle opinioni degli altri".<sup>8</sup>

Le qualità morali e le virtù umane possono servire ai ministri, ma non quando sono psicologicamente e psicologicamente incapaci. La sana mente è necessaria per amministrare la giustizia e per esercitare altre qualità umane.

<sup>6</sup> IOANNES PAULUS II, Allocutio ad Tribunalis sacrae Romanae Rotae Decanum, Praelatos Auditores, officiales et Advocatos, novo litibus iudicandis ineunte anno, de veritate iustitiae matre, 4 februarii 1980, in AAS LXXII (1980), 177, n.8.

<sup>7</sup> IOANNES PAULUS II, Allocutio ad Romanae Rotae iudices et administros coram admissos, 28 Ianuarii 1994, in AAS LXXXVI (1994), 951, n. 6.

<sup>8</sup> C. M. MORÁN, *Deontologia degli operatori giuridici presso i tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità*, in H. FRANCESCHI – MIGUEL A. ORTIZ (a cura di), *La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico*, EDUSC 2012, 334.



## **TESTO PROVVISORIO**

### **2.2. La formazione accademica**

La conoscenza approfondita del Diritto Canonico soprattutto del Diritto matrimoniale e Processuale senza trascurare completamente altre materie affini, ad esempio l'Antropologia cristiana, la Teologia morale, le lingue è d'obbligo per i principali ministri dei tribunali. Il Codice attuale stabilisce il requisito di possedere i gradi accademici in diritto canonico (dottorato o almeno licenza) per alcuni ministri principali: i vicari giudiziali (can. 1420 § 4), i giudici (can. 1421 § 3), i promotori di giustizia e i difensori del vincolo (can. 1435). La Segnatura Apostolica ritiene qualificati per gli stessi ministeri anche coloro che possiedono la licenza o il dottorato *in utroque iure* se i gradi accademici sono conferiti dalla facoltà o dall'università eretta o approvata dalla Sede Apostolica (cf. can. 817). Tuttavia, il Supremo Tribunale non ritiene equiparabili ai gradi accademici richiesti chi è dottore in Teologia o in altre discipline con la specializzazione in Diritto Canonico<sup>9</sup>. Occorre dunque che i futuri ministri studino seriamente il Diritto Canonico affinché possano avvalersi concretamente dei gradi accademici ottenuti.

Mentre i vicari giudiziali, i giudici, i promotori di giustizia e i difensori del vincolo devono possedere i gradi accademici in Diritto Canonico, gli avvocati non sono obbligati ad averli. Il Codice attuale dà la possibilità di patrocinio non solo a chi è dottore in Diritto Canonico ma anche a chi è esperto (cf. can. 1483). Essere esperto non sempre richiede il grado accademico. C'è chi è esperto per via di una lunga esperienza in una certa disciplina senza avere necessariamente una formazione accademica; qualcun altro magari è diventato esperto in un altro campo grazie a qualche corso e prassi costante. È difficile stabilire *a priori* dei criteri astratti di chi possa essere ritenuto esperto.

La Commissione che ha revisionato il Codice ritiene che, in genere, essere esperto necessita di aver conseguito il grado accademico<sup>10</sup>. Perciò essa ha rimosso dal testo dei canoni (cf. cann. 1420 § 3, 1421, 1435) la clausola che stabiliva "veramente esperto" come una qualità per i principali ministri nel Codice ma non per gli avvocati che possono fungere anche da patroni stabili (cf. cann. 1483, 1490). La Commissione tace invece sull'esclusione degli avvocati dall'obbligo di avere i gradi accademici. Tuttavia, il motivo del silenzio si può desumere dalla risposta negativa data ad alcuni consultori che avevano suggerito di non rimuovere la clausola perché sarebbe stato difficile trovare in tutte le regioni le persone con i gradi accademici in Diritto Canonico per assumere i ministri dei Tribunali. Secondo la Commissione: "Non si ammette. La dignità e l'efficacia dell'ufficio di giudicare esige che il giudice conosca bene il Diritto Canonico e quindi si dedichi ad uno studio serio. In caso contrario, il passaggio da 'esperti' a 'non-esperti' sarebbe facilmente realizzabile. Tuttavia se sia assolutamente impossibile trovare coloro che possiedono licenza in Diritto Canonico, ci si rivolga

<sup>9</sup> Cf. SSAT, prot. nn. 4731/95, 4732/95 SAT, 13 novembre 1995 citato in G.P. MONTINI, *La prassi delle dispense da leggi processuali del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (art. 124, n.2, 2ª parte Cost. Ap. Pastor Bonus)*, in "Periodica de re canonica" 94 (2005), 56, nota 24; V. G. D'SOUZA, *Academic Qualifications for Tribunal Ministers: From Expertise to Academic Degree?* in "Studies in Church Law" 9 (2013), 409.

<sup>10</sup> Cf. "Communicationes" X (1978), 230.



### **TESTO PROVVISORIO**

alla Segnatura Apostolica”<sup>11</sup>. Da questa risposta è chiaro che gli avvocati, diversamente dagli altri ministri considerati, non fanno parte dell’ufficio giudicante dei tribunali per difendere il bene pubblico del matrimonio ma difendono tecnicamente l’interesse delle parti private in causa. Perciò essi possono avere gradi accademici o essere esperti in Diritto Canonico. La scelta tra le due possibilità dipenderà dal tribunale o dalle parti private che coinvolgono loro nelle singole cause.

Rivolgersi alla Segnatura Apostolica come ha stabilito la Commissione in mancanza assoluta delle persone preparate avrebbe come finalità, non di ottenere le dispense dai gradi accademici ma per trattare le cause in via amministrativa. Sotto questo profilo la Segnatura ha infatti competenza per la trattazione di nullità matrimoniale in via amministrativa a due condizioni: che la causa non richieda più accurata disquisizione o investigazione e che tale causa provenga da una Chiesa locale priva di servizio di un tribunale o di possibilità di affidarla ad un altro tribunale *in loco*<sup>12</sup>. Questa trattazione, secondo Zenon Grocholewski, è in base al *munus vigilandi* della Segnatura Apostolica<sup>13</sup> e trova riflesso nella *Lex propria* della Segnatura (cf. LP artt. 118, 122; DC art. 5 § 2).

Per quanto riguarda i notai, il Codice non ha prescritto nessun grado accademico. Ciò non vuol dire che qualunque persona possa svolgere il ruolo di notaio. Non è proibito essere notaio a chi (donna o uomo) possiede un grado accademico in Diritto Canonico. Anzi è un compito doveroso per il notaio della causa di autenticare l’atto di cui è teste pubblico, di accertare ciò che è autentico. La conoscenza del Diritto canonico è per di più importante per il notaio del Tribunale, cioè il cancelliere o il capo della cancelleria a cui spetta curare gli atti del tribunale secondo le disposizioni stabilite dalle norme e attestare che gli atti redatti, notificati e custoditi in archivio siano conformi con gli originali (cf. cann. 482, 483 § 2; DC artt. 61-63). Non a caso il Dicastero per la Cultura e l’Educazione (allora *Congregatio de institutione catholica*), nell’Istruzione “Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale” del 29 aprile 2018 ha prescritto una attività formativa per gli operatori dei Tribunali dal momento che il Codice non prevede il grado accademico in Diritto canonico (art. 17). I futuri notai sono invitati a studiare e ottenere un diploma in Diritto Matrimoniale e Processuale.

### **2.3. La formazione pratica**

Per una formazione completa dei ministri non è sufficiente la conoscenza teoretica, occorre anche l’esperienza pratica. Essa consiste nello studio perseverante della giurisprudenza rotale (“l’insieme delle decisioni concordanti”) e nei percorsi di tirocinio nei tribunali ecclesiastici. L’istruzione *Dignitas connubii* ha ritenuto importante la formazione pratica raccomandando vivamente che “nessuno che non abbia esperienza forense sia nominato Vicario giudiziale o Vicario giudiziale aggiunto” (DC

<sup>11</sup> Cf. “Non admittitur. Dignitas et ipsa efficacia officii iudiciandi postulant quod iudex ius canonicum bene calleat ideoque quod seriis studiis iuridicis operam det. Secus gressus ex ‘vere’ peritus ad imperitum facillime datur. Si tamen absolute impossibile sit licentiatos invenire, recurratur ad Signaturam Apostolicam”, in “Communicationes” XVI (1984), 55.

<sup>12</sup> M.J. ARROBA CONDE, *La procedura extragiudiziale per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di), *Il diritto nel mistero della Chiesa*, vol. IV, *Prassi amministrativa e procedure speciali*, Lateran University Press, Vatican City 2014, 185.

<sup>13</sup> Z. GROCHOLEWSKI, *Dichiarazioni di nullità di matrimonio in via amministrativa da parte del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica*, in “Ephemerides Iuris canonici” 37 (1981), 204.



### **TESTO PROVVISORIO**

art. 42 § 2). Similmente, “si raccomanda inoltre che nessuno sia nominato giudice senza prima avere svolto nel tribunale un altro incarico per un tempo conveniente” (DC art. 43 § 4). Non c’è da meravigliarsi se anche l’istruzione *Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale* nell’art. 11 prescrive per il perfezionamento della formazione scientifica in Diritto Canonico un programma di studi di specializzazione in Giurisprudenza. Ciò sembra giusto come requisito perché “periti sine iurisprudentia parum valent”.

#### **2.4. I corsi di aggiornamento**

Non si deve mai smettere di migliorare il servizio che i ministri rendono nei tribunali ecclesiastici. C’è sempre qualcosa da imparare, riapprendere e migliorare, arricchire, soprattutto quando le norme che guidano l’amministrazione della giustizia subiscono delle modifiche oppure quando i tempi che cambiano influiscono su di esse. Infatti, servono corsi di aggiornamento per il retto servizio alla verità nella giustizia. Tali corsi possono essere in forma di convegni, seminari, conferenze, però senza dimenticare gli studi personali dei ministri. Non importa se alla fine si ottiene un titolo senza grado accademico conseguito o semplicemente un attestato di frequenza dei corsi. Ciò che conta molto è l’aggiornamento della conoscenza. L’Istruzione *Dignitas connubii* giustamente prescrive: “Per svolgere con competenza l’incarico loro affidato, i giudici, i difensori del vincolo e i promotori di giustizia debbono aver cura di acquisire una conoscenza sempre più approfondita del diritto matrimoniale e processuale” (DC art. 35 § 2).

#### **2.5. La formazione per ottenere il titolo ecclesiastico:**


Alcuni ministri dei tribunali assumono degli uffici ecclesiastici che richiedono alcune qualità, compresi i titoli ecclesiastici (cf. can. 149 § 1). Queste qualità includono l’essere cattolico in piena comunione con i tre vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo (cf. can. 205) e l’essere sacerdote. Tutti i ministri devono essere cattolici a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto universale o particolare (can. 149 § 2). Per gli avvocati, infatti, il diritto universale stabilisce che siano cattolici a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti (cf. can. 1483). I futuri ministri e chi li deve nominare sono tenuti a garantire l’osservanza di questa norma. Chi non è in piena comunione con la Chiesa e funge da ministro, faccia tutto il possibile per esserlo.

Solo i sacerdoti che non abbiano meno di 30 anni possono essere nominati Vicari giudiziali (cf. can. 1420 § 4). I diaconi e i laici non possono essere i Vicari giudiziali (cf. cann. 129, 150, 274). Nulla impedisce ai Vescovi coadiutori o ausiliari a ricoprire il ruolo di Vicario giudiziale. E con la licenza del loro Ordinario, anche i sacerdoti diocesani o religiosi che provengono da altre circoscrizioni ecclesiastiche possono svolgere l’ufficio di Vicario giudiziale<sup>14</sup>.

La provvisione degli uffici dei ministri dei Tribunali, fatta alle persone a cui mancano delle qualità richieste espressamente per validità, è nulla. Se le qualità non sono richieste *ad validitatem*, la

---

<sup>14</sup> G.P. MONTINI, *L’amministrazione della giustizia nelle Chiese locali, con particolare riguardo ai territori di missione*, in “Ius Missionale” 12 (2018), 174.



### **TESTO PROVVISORIO**

provvisione è valida ma illegittima anche se può essere rescissa per mezzo di un decreto dell'autorità competente o con una sentenza del tribunale amministrativo (can. 149 § 2).

### **3. I protagonisti della formazione**

Dopo aver presentato i percorsi della formazione, ci spetta ora individuare le persone o le istituzioni che facilitano la formazione dei ministri dei Tribunali – cioè i protagonisti della formazione. Ne abbiamo identificato cinque: i Vescovi diocesani, le istituzioni accademiche del Diritto canonico, i Tribunali locali, il Tribunale della Rota Romana, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.


#### **3.1 I Vescovi diocesani**

I Vescovi diocesani e i loro equiparati (cf. cann. 368, 376, 381 § 2) sono moderatori dei tribunali locali che sono tenuti a costituire. Hanno tra tanti ruoli quello di formare i ministri dei tribunali (RP art. 8 § 1). È da sottolineare che numerosi Vescovi si impegnano nella preparazione di alcuni sacerdoti e laici dediti all'attività dei tribunali, provvedendo ad un sufficiente personale.

Purtroppo, ce ne sono altri che vogliono ma non riescono a formare il personale a motivo di tanti ostacoli. La scarsità dei sacerdoti e i bisogni pastorali nelle parrocchie non permettono ad alcuni pastori di privarsi della loro presenza, destinandoli allo studio del Diritto Canonico (tre anni almeno per la licenza). In alcune diocesi, i laici non sono ben disposti a intraprendere lo studio del Diritto Canonico perché la Chiesa cattolica non sarebbe in grado di soddisfare ad una buona remunerazione. Invece, nelle diocesi dove i laici sono ben disposti a studiare il Diritto Canonico, non ci sono sufficienti aiuti economici per concretizzare il progetto. Occorre un sostegno soprattutto economico nei confronti di tali diocesi affinché si possa avere tribunali ecclesiastici dotati di personale sufficiente e ben preparato. Comunque, urge una forte sensibilizzazione sull'importanza della formazione degli agenti, perché ne va della credibilità di una buona amministrazione della giustizia a livello ecclesiale.

#### **3.2. Le istituzioni accademiche del Diritto Canonico**

Negli obiettivi generali dell'istruzione *Gli studi di Diritto canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale* si legge: “il compito di assicurare la formazione degli operatori presso i Tribunali ecclesiastici spetta in primo luogo a chi è competente per rilasciare i gradi accademici richiesti dal diritto per i diversi uffici o compiti”. La stessa Istruzione chiarisce nell'art. 1 a quali istituzioni si riferisce. Esse sono: la Facoltà di Diritto Canonico, l'Istituto *ad instar Facultatis*, l'Istituto *sui iuris*, l'Istituto aggregato, l'Istituto incorporato, canonicamente eretti o approvati dal Dicastero per la cultura e l'educazione (allora Congregazione per l'Educazione cattolica) che ha competenza sulle istituzioni accademiche. Nel 2016, il segretario del Dicastero, Mons. Angelo



### **TESTO PROVVISORIO**

Vincenzo Zani, ha indicato 42 istituzioni di cui: 32 Facoltà, 1 Istituto *ad instar facultatis*, 8 Istituti aggregati, 1 Istituto *sui iuris* di primo e secondo ciclo<sup>15</sup>.

Le istituzioni devono impegnarsi per assicurare la qualità della formazione accademica. C'è bisogno di essere ragionevolmente esigenti con gli alunni in sede di lezioni, esercitazioni e esami<sup>16</sup> sapendo che “il valore canonico di un grado accademico significa che quel grado abilita ad assumere gli uffici ecclesiastici” (VG<sup>17</sup>, art. 8 § 1). Pertanto, i gradi accademici possono essere conferiti giustamente solo a chi è debitamente preparato<sup>18</sup>. Sia i docenti sia gli alunni devono essere idonei nei loro diversi campi. Qualora dovesse risultare che ci fossero dei gravi impedimenti, o da parte degli alunni o dei docenti o anche da parte dell'istituzione, che impediscono la retta formazione accademica, pericolosi per la comunità ecclesiale, sarà il Dicastero per la Cultura e l'Educazione ad intervenire per risolvere i problemi (cf. VG art. 35; PE<sup>19</sup> art. 161 § 3).

#### **3.3. I Tribunali locali**

I tribunali locali ben attrezzati con rinomati ministri sono di aiuto per una retta formazione pratica dei giovani e futuri ministri dei Tribunali. Tali Tribunali offrono un tirocinio formativo riguardante il funzionamento e la prassi. I percorsi formativi si concentrano sulla partecipazione dei tirocinanti “ad udienze istruttorie, con giudici diversi e in cause con capi di nullità diversi”<sup>20</sup>; favoriscono la conoscenza della Cancelleria ed il confronto con il cancelliere e i notai; i giudici e i difensori del vincolo sono disposti per spiegazioni sulla redazione degli atti giudiziari con ausilio dei moduli; a ciò si aggiunge la conoscenza *in loco* di altre particolarità sul funzionamento dei Tribunali.

Alcuni Tribunali locali hanno molti ministri ben formati e sono di aiuto alla formazione dei futuri ministri. Grazie al Tribunale Interdiocesano di prima Istanza del Vicariato di Roma, gli studenti del *Corso Superiore in Prassi e Giurisprudenza Ecclesiastica*, della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana continuano a fruire del tirocinio formativo, ogni anno, già dall'anno 2015. Secondo Paolo Bianchi, il Tribunale ecclesiastico regionale Lombardo ha progressivamente elaborato un percorso di formazione negli ultimi due decenni e circa 54 persone da 19 nazioni oltre

<sup>15</sup> A.V. ZANI, *Problemi aperti: la visione della Congregazione per l'Educazione Cattolica*, in “*educatio catholica*”, Anno II- 3-4/2016, 72.


<sup>16</sup> Cf. L. NAVARRO, *Le Istituzioni di Diritto Canonico. Dal decreto Novo Codice ad oggi*, in “*educatio catholica*”, Anno II -3-4/2016, 62.

<sup>17</sup> FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* circa le Università e le Facoltà Ecclesiastiche, 29.1.2018, Libreria Editrice Vaticana 2018.

<sup>18</sup> Z. GROCHOLEWSKI, *Cause matrimoniali e “modus agendi” dei Tribunali*, in “*Ephemerides Iuris Canonici*” 49 (1993), 149.

<sup>19</sup> FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia Romana e il suor servizio alla Chiesa e al mondo, 19.3.2022, Libreria Editrice Vaticana 2022.

<sup>20</sup> P. BIANCHI, *La formazione del personale del tribunale: un'importante occupazione di un canonista utile*, in THOMAS A WEITZ – MATTHIAS PULTE (Hg), *Veritas vos liberabit Festschrift zum 65. Geburtstag von Günther Assenmacher*, [Reihe: Kirchen und Staatskirchenrecht, Band: 27], Ferdinand Schöningh, Paderborn 2017, 328.



### **TESTO PROVVISORIO**

l'Italia ne hanno fruito<sup>21</sup>. Altri Tribunali ecclesiastici con rinomati ministri in diversi paesi possono iniziare tale formazione per garantire un numero più consistente di ministri formati.

#### **3.4. Tribunale Apostolico della Rota Romana**

La Rota Romana è agente di formazione dei ministri in diversi modi. Innanzitutto tutela l'unità della giurisprudenza (PE art. 200 § 1). Attraverso le sentenze e i decreti rotali, pubblicati annualmente, la Rota facilita la conoscenza e l'applicazione del Diritto matrimoniale e del Diritto processuale in casi concreti di nullità matrimoniale. La conoscenza delle decisioni rotali recenti non è garantita dalle pubblicazioni rotali perché la pubblicazione concerne le decisioni arretrate di circa sette anni. Ciò non favorisce l'esigenza di attualità nella formazione. È vero che la giurisprudenza gode di stabilità ma è altrettanto vero che i decreti rotali riguardanti la riforma portata dal MIDI nel 2015 e pubblicati solo 7 anni dopo non aiutano dovutamente la formazione dei ministri dei Tribunali locali. È necessario essere a conoscenza delle pubblicazioni delle decisioni rotali con al massimo un anno di *mora*. Sarebbe auspicabile una pubblicazione delle decisioni rotali sia in lingua latina che in altre diverse lingue più internazionali sul sito del Tribunale, con la possibilità di scaricarle, in modo possibilmente gratuito. In tal modo, le decisioni saranno davvero di aiuto ai tribunali locali.


Oltre alla formazione tramite le sue decisioni, la Rota promuove anche i corsi di formazione dei ministri. Lo studio rotale dura tre anni e alla fine si ottiene il diploma di avvocato rotale che facilita la conoscenza profonda della giurisprudenza rotale nonché di altre procedure giudiziali e amministrative in Diritto Canonico. Sono programmati i corsi di formazione permanente sia in modo itinerante per la formazione degli operatori dei Tribunali delle Chiese locali sia in Urbe o nei continenti nonché per via telematica per ecclesiastici e laici sprovvisti dei gradi accademici richiesti dal Diritto Canonico che otterranno alla fine del corso un *diploma minore* di formazione giuridico-pastorale<sup>22</sup>.

#### **3.5. Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica**

Una delle competenze della Segnatura è di "esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei vari Tribunali ecclesiastici e prendere misure, se necessario, nei confronti di ministri, di avvocati o di procuratori" (PE art. 198, 1°). Infatti, la Segnatura dispensa dai gradi accademici richiesti (licenza o dottorato in Diritto Canonico) le persone a cui mancano tali gradi per diventare ministri dei Tribunali. Mi sembra che sia nello spirito della pastoralità del diritto processuale quanto afferma uno dei decreti della Segnatura: "in assenza delle necessarie dispense

<sup>21</sup> P. BIANCHI, *La formazione del personale del tribunale: un'importante occupazione di un canonista utile*, 325-328.

<sup>22</sup> Cf. FRANCESCO, Rescritto "ex Audientia SS.MI" sulla nuova legge del processo matrimoniale del 7 dicembre 2015, in Tribunale Apostolico della Rota Romana, Sussidio applicativo del motu pr. Mitis Iudex Dominus Iesus, Città del Vaticano 2016, pp. 49-50; P.V. PINTO, Rescriptum ex audientia SS.MI del 22 gennaio 2016, in Quaderni dello studio rotale, 23(2016), 47-48.



### **TESTO PROVVISORIO**

[...] moltissime circoscrizioni ecclesiastiche [...] non sarebbero in grado di istituire legittimamente i loro tribunali”<sup>23</sup>.

Tuttavia istituire legittimamente i tribunali non garantisce assolutamente la retta amministrazione della giustizia di cui la Segnatura si occupa. In alcuni tribunali, tante decisioni sono ritenute ingiuste per gravi errori, a volte provenienti dai tribunali con ministri dispensati, il che ha comportato la revoca della dispensa o il suo mancato rinnovo<sup>24</sup>. Nonostante la Segnatura sia molto prudente ed articolata nella prassi, occorre che sia esigente nella concessione delle dispense. Sembrano ridondanti alcune dispense quando si legge una clausola di limitazione funzionale annessa nei decreti delle dispense, ad esempio “ad complendum collegium”. Fungere da giudice solo per completare il numero del collegio giudicante non ci sembra essere nell’ottica della retta amministrazione della giustizia per un giudice che è tenuto a pronunciare la sentenza.

Per il buon funzionamento dei Tribunali ecclesiastici, se devono essere dispensati da gradi accademici i principali ministri, vale a dire: i Vicari giudiziali, i giudici, i difensori del vincolo, e i promotori di giustizia, devono sottostare ai requisiti (Diploma in Diritto matrimoniale e Processuale) previsti dall’ Istruzione alla luce della riforma (art. 12 § 2). La concessione delle dispense per mancanza di personale (anche quando le persone coinvolte non sono in grado di ricoprire bene i ruoli)<sup>25</sup> non è un modo giusto di venire incontro alla pastoralità vera del Diritto processuale. Tale facile concessione delle dispense senza osservare le esigenze in linea con una retta amministrazione della giustizia potrebbe creare il disagio di non preoccuparsi della formazione e sminuire la valenza dello studio del diritto canonico con la dispensa illimitata dei gradi accademici<sup>26</sup>.

Dopo la riforma del processo di nullità che promuove la pastoralità del processo e insiste sul buon funzionamento dei Tribunali ecclesiastici, forse è meglio non dispensare dai gradi accademici richiesti per tutti i ministri principali – i Vicari giudiziari, i giudici, i difensori del vincolo e i promotori di giustizia, condividendo pienamente il pensiero di Gianfranco Ghirlanda che afferma: “tra la prossimità spaziale del Tribunale e la competenza canonica per il suo buon funzionamento è da preferire quest’ultima”<sup>27</sup>.

Dalla statistica dell’archivio della Segnatura Apostolica si rileva la tendenza a preferire la prossimità spaziale del Tribunale e non la competenza canonica. Ci sono ancora tante richieste di dispense dai gradi accademici. Nel 2020 sono state richieste 189 dispense dai gradi accademici. Tutte queste richieste sono state concesse. Sono così divise: Africa 17; Asia 37; Europa 59; America Centrale 7; America Settentrionale 23, America Meridionale 43, Oceania 1. Nel 2021 sono pervenute


<sup>23</sup> Cf. SSAT, 3 luglio 1992, prot. n. 23185/92 VAR, 3, in G.P. MONTINI, *La prassi delle dispense...*, 70, nota 52.

<sup>24</sup> Cf. G.P. MONTINI, *Esigenze vecchie e nuove di formazione del personale dei tribunali ecclesiastici*, in “*educatio catholica*”, Anno II -3-4/2016, 48.

<sup>25</sup> Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Current questions concerning the state and activity of tribunals, with particular reference to the United States of America*, in ROBERT M. SABLE (coordinator and Editor), *Incapacity for marriage Jurisprudence and Interpretation*, Rome 1987, 232.

<sup>26</sup> Cf. Z. GROCHOLEWSKI, *Problemi attuali dell’attività giudiziaria della Chiesa nelle cause matrimoniali*, in “*Apollinaris*” 56 (1983), 153-154.

<sup>27</sup> G. GHIRLANDA, *Proposte e linee operative*, in “*educatio catholica*”, Anno II -1-2/2016, 90.



Pontificia  
Università  
della  
**SANTA  
CROCE**

**FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO**

**VIII CORSO DI AGGIORNAMENTO  
IN DIRITTO MATRIMONIALE E PROCESSUALE CANONICO**

*Roma, 19 - 23 settembre 2022*

### **TESTO PROVVISORIO**

152 richieste di dispense, di cui due non sono state concesse. Sono così divise: Africa 22; Asia 12; Europa 77; America centrale 5; America Settentrionale 16; America Meridionale 22. Queste dispense si riferiscono ai Vicari giudiziali, giudici, promotori di giustizia e difensori di vincolo<sup>28</sup>.

#### **Conclusione**

La formazione dei ministri dei Tribunali per il buon funzionamento dei Tribunali ecclesiastici è più che mai urgente e necessaria. La mancanza del personale e l'obbligo di avere Tribunali non devono condurre alla cattiva amministrazione della giustizia. Le caratteristiche e i percorsi della formazione devono essere osservati dai protagonisti che aiutano i ministri nell'ottica della riforma del processo di nullità matrimoniale. In tale prospettiva, le parole del cardinale Jullien ci sembrano più che pertinenti: "La riforma delle leggi è inutile se coloro che devono applicarle mancano della necessaria formazione, poiché il giudice ben formato renderà buona giustizia anche con una legge mal fatta, mentre il giudice impreparato anche con una legge ottima renderà cattiva giustizia"<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> SSAT, 1 aprile 2022, prot. n. 40528/21 VAR.

<sup>29</sup> "La réforme des lois est inutile si ceux qui doivent les appliquer manquent de la formation nécessaire pour appliquer ces lois réformées; car "le juge bien formé rendra bonne justice, même avec une loi mal faite; le juge mal formé rendra mauvaise justice, même avec une loi excellente", A. JULLIEN, *Juges et Avocats des Tribunaux de l'Eglise*, Officium Libri Catholici-Catholic Book Agency, Rome 1970, p. 2, trad. it. In M. F. POMPEDDA, *Studi di Diritto processuale Canonico*, (Ateneo Romano della Santa Croce, Monografie giuridiche 9), Giuffrè, Milano 1995, 84-85.